



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato

Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio delle acque di transizione"

RISPOSTE A QUESITI al 16/09/2014

Domanda 1: Disciplinare di gara – par. 3.3 “nella compilazione del Modello 5, si chiede se sia necessario indicare, già in questa fase, oltre ai nominativi dei dipendenti in possesso di idonei requisiti tecnici-professionali, anche i nominativi e le relative esperienze delle figure mancanti che la società _____ si impegnerà ad acquisire nel proprio organico (anche con contratti di collaborazione) per tutto il periodo di validità del contratto. In alternativa si chiede se sia sufficiente la dichiarazione d’impegno ad assumere nel proprio organico figure professionali con idoneo titolo di studio ed esperienza senza specificarne i relativi dati anagrafici, in modo tale d’avere una migliore tempistica per valutarne i Curricula Vitae e non essere vincolati già in questa fase a determinati nominativi”

Risposta 1: Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara si precisa che l’operatore economico dovrà, utilizzando il Modello 5 per l’autodichiarazione oppure allegando i curriculum vite dei professionisti, specificare quali siano *le esperienze professionali acquisite da ciascun professionista indicato quale esecutore delle prestazioni contrattuali*, pertanto, gli operatori economici partecipanti devono sapere, già in fase di partecipazione, quali saranno i professionisti che impiegheranno per l’esecuzione delle prestazioni. E’ chiaro che l’indicazione dei nominativi è una logica conseguenza del fatto che l’operatore economico deve elencare le esperienze professionali maturate da ognuno di loro

Domanda 2: Disciplinare di gara – paragrafi 3.2 e 3.3 “nel paragrafo 3.2 del disciplinare di gara, tra i requisiti di idoneità professionale è richiesta l’iscrizione all’albo dei biologi; nel successivo paragrafo 3.3, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, sono citati i seguenti requisiti: laurea in scienze biologiche o naturali o ambientali, esperienza professionale almeno triennale e laboratorio accreditato. Non riesco pertanto a capire se vige l’obbligo di iscrizione all’albo dei biologi o se, come per il bando scaduto in giugno sul monitoraggio delle acque marine costiere, tale requisito può essere espunto “...in conseguenza della riconosciuta equivalenza nel campo specifico tra laurea in scienze biologiche e laurea in scienze naturali.”

Risposta 2: si chiarisce che il **requisito di idoneità professionale** relativo all’iscrizione all’Albo dei Biologi indicato al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara deve essere riferito o al Biologo libero



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato

professionista (nel caso di partecipazione alla gara come Libero professionista) oppure riferita ad un biologo iscritto all'Albo che opera nell'impresa (in caso di partecipazione come impresa). La presenza di almeno n° 1 biologo iscritto all'Albo è pertanto un requisito di idoneità professionale richiesto all'operatore economico qualsiasi sia la forma di partecipazione alla gara.

Domanda 3: Disciplinare di gara paragrafo 3.3: "Nel paragrafo "Requisiti tecnico-professionali", al punto B , si richiede che il personale proposto per le attività abbia un'esperienza professionale post-laurea documentabile, almeno triennale, nelle attività di campionamento e analisi macrofite nelle acque di transizione. Sono ammesse esperienze documentabili per le stesse attività svolte su acque marino-costiere?"

Risposta 3: Gli indici utilizzati per la classificazione dei corpi idrici di transizione mediante lo studio delle comunità di macrofite non sono applicabili in ambiente marino costiero. Per questo motivo è indispensabile l'esperienza maturata nel monitoraggio degli ambienti di transizione.

Domanda 4: Disciplinare di gara paragrafo 3.3: " Nel Disciplinare sono richieste 4 figure professionali aventi esperienza triennale nella determinazione sistematica dei macroinvertebrati bentonici (p.to A) e 2 figure professionali aventi esperienza nella determinazione delle macrofite (p.to B). E' possibile inserire, al p.to B, 2 delle figure inserite nel p.to A che rispondano ai requisiti di entrambi i punti A e B e ridurre in tal modo il personale dedicato al progetto a 4 unità?"

Risposta 4: Si precisa che il numero di specialisti richiesto è determinante per poter garantire il rispetto dei tempi previsti dal bando. Pertanto, il **numero minimo** di specialisti è pari a n.6, di cui n.4 per l'Elemento di Qualità Biologica Macroinvertebrati, e n.2 per l'EQB Macrofite. Non è consentito un numero inferiore di esperti.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Maria Mereu